

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

DECISIONE A CONTRARRE

N. 116/2026

OGGETTO:
Affidamento diretto
art.50 comma 1 lett.
b) D.lgs.36/2023
della fornitura di
erogatore con
ecoboccioni per
acqua di importo
inferiore a €
5.000,00 IVA
esclusa

Ditta: ACQUAVIVA
SPA SOCIETA'
BENEFIT

CIG: BB2F321BC1

RILEVATO che occorre acquisire la fornitura del noleggio per 24 mesi di un Erogatore per acqua potabile con i relativi Ecoboccioni per i clienti che transitano in O.V.U.D. con i propri animali;

LETTA la proposta del responsabile del reparto di Pronto Soccorso H24 il Prof. Luca Mechelli;

FATTO PRESENTE che il presente approvvigionamento (CPV 79900000-3) ha un valor il Pe presuntivamente pari a € 408,80 IVA esclusa;

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DATO ATTO che l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché, in caso di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del sopra richiamato codice dei contratti pubblici a mente del quale le stazioni appaltanti procedono "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

FATTO PRESENTE, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

VISTE le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari - ANAC Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 con cui è stata aggiornata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 e che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: **BB2F321BC1**;

CONSIDERATO che la digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023, come esplicitato nella Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, riguarda l'intero ciclo di vita dei contratti;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, a mente del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro non sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 d.p.r. 207/2010;

RICHIAMATO l'art.49 comma 6 D.lgs. 36/2023 a mente del quale, nel rispetto del divieto di frazionamento, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro IVA esclusa;

DATO ATTO che in data 26/03/2026 è stata richiesta un'offerta all'impresa ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT - C.F. e P.I. 03792180980 con sede in Via Chiari, 15 - 25039 - TRAVAGLIATO (BS), in grado di fornire i prodotti richiesti con le caratteristiche necessarie e in tempi compatibili con le esigenze di questa struttura, e che la suddetta impresa ha presentato la propria miglior proposta per i beni di cui trattasi in data 26/03/2026 per un importo complessivo di € 408,80 IVA esclusa;

EVIDENZIATO che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

FATTO PRESENTE che l'impresa ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT è leader nella fornitura di erogatori con boccioni negli ambienti di lavoro oppure per le sale d'attesa di clienti, per acqua di altissima qualità; con un servizio tutto compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria;

FATTO PRESENTE che il prezzo offerto dalla società ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT risulta congruo anche tenuto conto dei prezzi praticati da altri fornitori presenti sul mercato e dei prezzi di precedenti contratti simili stipulati da questa struttura;

DATO ATTO, altresì, che, nel rispetto del principio di "applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore" di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, in sede di offerta è stata acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore COMMERCIO TERZIARIO con codice alfanumerico H03A e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele ;

CONSIDERATO che trattasi di mera fornitura è esclusa la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

VISTA l'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, con la quale ha dichiarato che in capo allo stesso non sussistono le clausole di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO, comunque, che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, se in conseguenza della verifica sulle dichiarazioni prodotte ditta ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

FATTO PRESENTE che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 - 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

ATTESTATO che il costo per l'affidamento di cui trattasi rispetta il limite di spesa di cui alla Legge 27.12.2019 n. 160 assegnato al Dipartimento di Medicina Veterinaria con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.03.2023;

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

❖ di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i motivi di cui in premessa, alla - ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT - C.F. e P.I. 03792180980 con sede in Via Chiari, 15- 25039 - TRAVAGLIATO (BS), la fornitura di farmaci ad uso veterinario per l'importo di euro 408,80 e IVA 22%;

❖

❖ di disporre che il costo totale per la fornitura in trattazione, pari ad € 497,76 Iva 22% inclusa, graverà sul PJ GESTIONE_FUNZIONAMENTO_DIP_25, sulla voce COAN CA.04.09.08.06.07.01 "Altre spese per servizi" - UA.PG.ACEN.DMEV - COFOG MP. M4.P8.09.8. "Servizi affari generali per le amministrazioni - Istruzione - Istruzione non altrove classificata" del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2026;

❖ di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente, e nella piattaforma del Servizio contratti pubblici, assolvendo agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016,

Perugia, 09/04/2026

Il Segretario Amministrativo

f.to Nicoletta Antonelli

